



COMUNE DI LENOLA  
(Provincia di Latina)

**- UFFICIO TRIBUTI -**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI IMMOBILI.**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 06.03.2006 )

**INDICE**

**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

ART. 3 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ART. 4 DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI AREA FABBRICABILE

ART. 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

ART. 7 FUNZIONARIO RESPONSABILE

**TITOLO II COMUNICAZIONI E VERSAMENTI**

ART. 8 COMUNICAZIONI

ART. 9 VERSAMENTI

**TITOLO III AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

ART. 10 DETRAZIONI E RIDUZIONI

ART. 11 AGEVOLAZIONI

ART. 12 ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 13 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 14 RIDUZIONI D'IMPOSTA

ART. 15 ESENZIONI

**TITOLO IV ACCERTAMENTI, CONTROLLI E VERIFICHE**

ART. 16 ATTIVITA' DI CONTROLLO

ART. 17 ACCERTAMENTI

ART. 18 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 19 RIMBORSI

ART. 20 RIMBORSI PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE

ART. 21 CONTENZIOSO

**TITOLO V NORME SANZIONATORIE**

ART. 22 SANZIONI TRIBUTARIE

ART. 23 INTERESSI MORATORI

**TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 24 NORME DI RINVIO

ART. 25 ENTRATA IN VIGORE

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di LENOLA nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

### **Art. 2 Soggetti passivi dell'imposta**

L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera proprietaria di immobili, ovvero titolare sugli stessi del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

### **Art. 3 Presupposto dell'imposta**

Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso dei fabbricati, di aree fabbricabili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati.

### **Art. 4 Definizione di fabbricato e di area fabbricabile.**

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazioni determinate, secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

### **Art. 5 Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili.**

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

Per gli anni successivi alla prima determinazione, qualora la Giunta non provveda deliberarli, si intendono confermati i valori dell'anno precedente.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta a norma del comma 1.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore

a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, non compete alcun rimborso relativamente alla maggiore imposta versata salvo che tale eccedenza superi il 30% del valore come sopra predeterminato. In tale caso il contribuente può richiedere, nei modi e nei tempi di cui all'art. 13, il rimborso della quota versata in eccedenza a tale misura percentuale.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992.

5. Per le aree che non saranno più classificate come aree fabbricabili da eventuali modifiche al P.R.G. vigente, l'imposta è dovuta fino al momento dell'adozione della variante da parte del Consiglio Comunale.

Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

**6. Per quelle aree edificabili che, pur ricadenti all'interno del PRG, ma che per la loro particolare natura, di cui ai punti a)-b)-c)-d)- della deliberazione di G.C. n. 103/2000 (lotti di modeste dimensioni, con elevata acclività o pendenza, relitti di particelle, ecc.), non possono essere considerate pienamente come tali, a domanda, il loro valore venale può essere abbattuto del 60%.**

#### **Art. 6 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

*Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale. (Art. modificato con delib. di C.C. n. 4 del 13.02.2007)*

#### **Art. 7 Funzionario Responsabile**

Con delibera di Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile del tributo, cui sono conferiti le funzioni e i poteri di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività dei ruoli e dispone i rimborsi.

## **TITOLO II COMUNICAZIONI E VERSAMENTI**

#### **Art. 8- Dichiarazioni**

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso è iniziato.

La dichiarazione è efficace anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

In tal caso il soggetto interessato è tenuto denunciare, nelle forme sopraindicate, le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

#### **Art. 9 Versamenti**

I soggetti passivi obbligati al pagamento dell'imposta, devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base della aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'intera imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il versamento dell'imposta può essere effettuato al concessionario della riscossione competente oppure tramite apposito conto corrente postale intestato allo stesso concessionario oppure tramite azienda di credito convenzionata con il concessionario.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.

Per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano il pagamento dell'imposta deve avvenire con le modalità aggiuntive previste dal D.M. 13/11/1995 (G.U. 20/12/1995, n. 296).

In particolare, detti soggetti possono effettuare il pagamento dell'imposta da essi dovuta, oltre che tramite il modello di versamento dell'I.C.I., dove sono determinate sul retro le istruzioni e le modalità di compilazione, anche tramite bonifico bancario, oppure tramite vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente.

L'imposta è dovuta per gli anni solari o per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni o per i successivi 16.

Si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per giorni 15.

I versamenti dell'imposta dovuta si considerano compiutamente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento stesso rispecchi la titolarità dell'imposta relativa alla proprietà. In tal caso, i soggetti interessati hanno l'obbligo di dimostrare l'avvenuto pagamento, fermo restando l'applicazione delle sanzioni riportate di cui al successivo art. 24, 3° comma.

### **TITOLO III AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

#### **Art. 10 Detrazioni e riduzioni**

Con la medesima deliberazione indicata nell'art. 6 del presente Regolamento, sono stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni di imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.

#### **Art. 11 Agevolazioni**

Sempre con la deliberazione di cui al citato art.6, è in facoltà della Giunta Comunale prevedere eventuali agevolazioni per l'abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dall'articolo precedente, avendo riguardo a particolari situazioni di disagio sociale, quali la presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap grave.

Per ottenere l'agevolazione contemplata nel comma precedente, gli interessati dovranno presentare domanda sul modulo fornito dal Comune, contenente apposita autocertificazione redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

#### **Art. 12 Abitazione principale**

Si intende abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari, dimorano abitualmente.

Sono, inoltre, assimilate alle abitazioni principali:

- a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- b) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;
- c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti ed affini in linea retta fino al secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale;
- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è prevista rispettivamente l'agevolazione di una aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille e l'applicazione di una detrazione d'imposta.

L'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare.

Se l'abitazione è destinata ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di destinazione, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, nei limiti della normativa vigente con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 6.

In alternativa, può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

#### **Art. 13 - Pertinenze dell'abitazione principale**

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, così come definite ai sensi e per gli effetti dell'art. 817 C.C. e regolamentate dai successivi articoli 818 e 819 del C.C., ancorché iscritte distintamente in catasto.

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Per pertinenza si intende:

- a) il garage o il posto auto
- b) la soffitta o il sottotetto
- c) la cantina o locale di sgombero
- d) la tettoia aperta o chiusa ubicati nello stesso fabbricato o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

Nella ipotesi di pluralità di pertinenze asservite all'abitazione principale, le agevolazioni di cui al comma 2, si applicano limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle tipologie di pertinenze sopra individuate e in questo ambito alla categoria di maggiore valore. La base imponibile dell'abitazione principale si somma a quella delle pertinenze e, al valore determinato, si applicano l'aliquota e le detrazioni previste per l'abitazione principale.

Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.

#### **Art. 14 Riduzioni d'imposta**

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari.

In quest'ultimo caso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge.

Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.

## **Art. 15 Esenzioni**

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti territoriali, dalle Aziende unità sanitarie locali, anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- b) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nonché dai Consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 504/92, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;

- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i fabbricati che, dichiarati inagibili, o inabitabili sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento dell'attività predette;
- i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 984;
- j) i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di diritto di godimento ed in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività – a prescindere dalla natura- assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a),della Legge 20 maggio 1985, n. 22, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dell'Ente non commerciale utilizzatore.
- L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

#### **TITOLO IV ACCERTAMENTI, CONTROLLI E VERIFICHE**

##### **ART.16 Controlli e verifiche**

Il funzionario responsabile provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente e mediante motivato avviso d'accertamento o di liquidazione:

- a) corregge gli errori materiali e di calcolo che rilevano ai fini dell'esatta determinazione dell'imposta, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o versamento;
- b)rettifica la dichiarazione infedele, incompleta o inesatta;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d)recupera l'omesso o parziale versamento dell'imposta.

Quanto disposto dal comma precedente, si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi pregressi.

In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera l), num. 3), del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, si stabilisce che è fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

##### **Art. 17 Accertamenti**

In aderenza alle scelte operate dalla Giunta, l'Ufficio Tributi verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le dichiarazioni di cui al precedente art. 9, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente,

rilevante ai fini I.C.I., nel corso dell'anno di imposta considerato. Inoltre, determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento I.C.I." con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento. La sanzione è irrogata con l'avviso di cui sopra.

L'avviso di accertamento deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, fatti salvi ulteriori periodi retroattivi concessi da apposite e specifiche norme in materia emanate.

A seguito di attribuzione o variazione di rendita da parte del competente U.T.E., il Comune, sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, nonché della dichiarazione resa e dei versamenti eseguiti, provvede a notificare motivato avviso di riliquidazione della maggiore imposta dovuta oppure, se del caso, dispone il rimborso, come previsto dall'art.21 del presente regolamento.

Gli atti di recupero tributario devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di scadenza nonché ogni indicazione utile per facilitare la segnalazione da parte dei contribuenti di eventuali discordanze o errori che possono essere risolti dagli uffici nell'ambito dell'istituto dell'autotutela.

## **ART. 18 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi, che a volte si protraggono nel tempo senza sortire l'effetto voluto, l'Amministrazione Comunale, ispirandosi al principio del buon senso e della concordia sociale, privilegia ed applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'Accertamento con Adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che trova le norme attuative nel Titolo IV –artt. 8 e segg.- del Regolamento Comunale per la Disciplina di Dichiarazioni, Riscossione, Accertamento e Sanzioni in Materia di Tributi Comunali, nonché Norme per l'Annullamento degli atti in via di Autotutela, approvato con delibera di C.C. n.83/98.

### **Art. 19 Rimborsi**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata dall'art. 23 del presente Regolamento.

In ogni caso, non si fa luogo a rimborsi di imposta annuale inferiori a 10,33 Euro.

Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta la decisione definitiva.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo

comune per immobili ubicati in comune diverso, a meno che nel frattempo la somma dovuta non sia stata riversata direttamente al comune competente.

#### **Art. 20- Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. In tal caso, la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico - edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

#### **Art. 21 Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria di Latina, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, integrazioni e variazioni.

### **TITOLO V NORME SANZIONATORIE**

#### **Art. 22 Sanzioni tributarie**

1. Per l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta, si applica la sanzione pari al 30% dell'imposta non versata. Tale sanzione si applica anche nell'ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.
2. L'omessa o tardiva presentazione della comunicazione di variazione di cui all'art. 9 del presente regolamento comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa di 103,00 Euro ( centotre) per ciascuna unità immobiliare ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l, numero 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o per la mancata restituzione di questionari, o per la mancata restituzione degli stessi nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa di 51,00 Euro (cinquantuno).
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta dovuta si applica la sanzione di 51,00 Euro (cinquantuno), salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 5-bis del D.Lgs. n. 472/97 aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32/2001.
5. Per le indicate sanzioni non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/97, né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 473/97.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

#### **Art. 23 Interessi moratori**

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 7% (sette per cento) per ogni semestre compiuto, sino alla data del 30 giugno 1998, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 504/92; dal 1° luglio 1998, gli interessi moratori gli interessi moratori del 2,50% semestrale, ai sensi della Legge n. 146/98; a partire dal 1° luglio 2003, gli interessi di mora sono dovuti semestralmente nella misura dell'1,375% stabilita dal Decreto Ministeriale del 27 giugno 2003.

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, integrazioni e variazioni, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

#### **ART. 25 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, osservate le forme di pubblicità in Albo Pretorio del Comune unitamente alla delibera di adozione, è efficace dal 1° gennaio 2006.

Dal predetto termine cessa di avere efficacia ogni altra precedente disposizione in materia emanata, incompatibile e/o in contrasto con il presente regolamento.

=====

Il presente Regolamento, che si compone di n. 25 articoli, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 06.03.2006 è stato affisso, all'Albo pretorio del Comune, unitamente alla citata deliberazione, in data 15.03.2006 per quindici giorni consecutivi.

Dell'avvenuta pubblicazione e del deposito nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico del Regolamento approvato, è stata data notizia con apposito manifesto.

Copia del Regolamento è stata trasmessa alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 07.03.2006, ossia entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione.

Dalla Residenza Municipale, addì 07.04.2006

Il Responsabile del Servizio  
(Sandro ROSATO)

